

CORECOM - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - FIRENZE

DELIBERAZIONE 14 giugno 2013, n. 22

Graduatoria per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno 2012.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento) e del 15 ottobre 2012 (Bando) contenenti rispettivamente le disposizioni per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed il bando di concorso relativo l'anno 2012;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto 15 ottobre 2012, ove è previsto che i comitati regionali per le comunicazioni provvedono, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle al Ministero che provvede all'erogazione del contributo;

Visto l'art. 4 del d.m. n. 292/2004 che indica gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione alle emittenti del contributo, e quindi per la formazione della graduatoria;

Visto, poi, l'art. 7 del citato d.m. n. 292/2004 il quale dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni, successivamente alla predisposizione delle graduatorie, sono tenuti ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dalle emittenti collocate in graduatoria, riferite agli elementi di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b) dello stesso Regolamento;

Preso atto che il Comitato, nella seduta del 10 dicembre 2010, ha invece disposto, per tutte le graduatorie da approvare successivamente a tale data, di effettuare le verifiche previste dall'art. 7 sopra citato nel corso dell'istruttoria finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti e di procedere solo successivamente all'approvazione di un'unica graduatoria definitiva da inoltrare al Ministero;

Considerato che l'attuale Comitato condivide tale impostazione volta all'approvazione di una unica graduatoria definitiva da inoltrare al Ministero;

Dato atto che nei termini previsti dall'art. 1, comma 4, del D.M. 15 ottobre 2012 sono pervenute al Corecom n. 33 domande delle emittenti elencate nell'allegato 1 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, a seguito dell'istruttoria svolta d'ufficio sulle domande presentate per verificare il possesso dei requisiti previsti dal D.M. 292/2004 e dal D.M. 15 ottobre 2012 per ottenere i contributi, sulle seguenti emittenti è stato rilevato quanto segue:

ANTENNA 3 (PROPRIETÀ MEDIA VIDEO SCARL)

1. Dal controllo effettuato presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non risulta presentata la domanda per le provvidenze per l'editoria di cui alla L. 422/93 per l'anno 2011. Sono stati richiesti chiarimenti alla società che ha confermato la mancata presentazione della domanda.

AREZZO TV TVA (PROPRIETÀ TVA SRL)

1. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società esercente l'emittente risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 è stato disposto il reintegro del patrimonio netto.

2. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS, INAIL, ENPALS e INPGI.

CANALE 6 TV (PROPRIETÀ CANALE 3 TOSCANA SRL)

1. Dal riscontro effettuato sulla media triennale dei fatturati dichiarati nella domanda l'emittente risulta aver superato di oltre un terzo la media dei fatturati del triennio precedente; dalla successiva verifica analitica è risultato che l'aumento della media dei fatturati è relativo ad attività televisiva ed è avvenuto a seguito della fattura emessa dalla Fondazione Ugo Bordoni di Roma per l'acquisizione di spazi pubblicitari per la trasmissione di spot finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione della Regione Toscana in occasione dello switch off per il passaggio alla Tv digitale.

CANALE 39 LUCCA (PROPRIETÀ FINO AL 28/12/2012 DI ESARE SRL POI PROPRIETÀ INIZIATIVE FORMATIVE SRL)

1. La domanda è stata presentata congiuntamente dalla società ESARE Srl e dalla società Iniziative Formative Srl. La società Iniziative Formative Srl ha acquisito l'autorizzazione per Servizi di media audiovisivi in ambito locale dalla società Esare Srl a seguito della cessione del ramo di azienda del 28/12/12, mentre titolare della concessione per tecnica analogica è la soc. Esare Srl.

E' stato inoltrato un quesito al Ministero circa l'ammissione o meno nella graduatoria, in quanto l'art. 1 comma 1 del bando stabilisce che la domanda "puo' essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica".

Il Ministero in data 12 giugno 2013 con lettera prot. n. DGSCER/DIV.III/38343 ha confermato che la domanda deve essere presentata da società che siano titolari, per la stessa emittente o marchio, sia dell'autorizzazione per SMAV che della precedente autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica.

2. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 non è stato disposto il reintegro.

3. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS.

CANALE 39 VERSILIA (PROPRIETÀ FINO AL 20/10/2012 DI ESARE SRL)

1. La domanda è stata presentata congiuntamente dalla società ESARE Srl e dalla società Iniziative Formative Srl. Dalla documentazione prodotta con la domanda risulta che titolare della concessione per tecnica analogica è la soc. Esare Srl mentre l'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale è mancante in quanto è stata ceduta con scrittura privata del 20/10/2012 da ESARE Srl alla società CITTA' DIGITALI Srl.

2. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 non è stato disposto il reintegro.

3. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS.

DI' LUCCA (FINO AL 20/10/2012 DI ESARE SRL POI PROPRIETÀ CITTA' DIGITALI SRL)

1. La società Città Digitali Srl ha acquisito l'autorizzazione per Servizi di media audiovisivi in ambito locale dalla società Esare Srl a seguito della cessione con scrittura privata del 20/10/12, mentre titolare della concessione per tecnica analogica è la soc. Esare Srl.

E' stato inoltrato un quesito al Ministero circa l'ammissione o meno nella graduatoria, in quanto l'art. 1 comma 1 del bando stabilisce che la domanda "può essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso, fino alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica".

Il Ministero in data 12 giugno 2013 con lettera prot. n. DGSCER/DIV.III/38343 ha confermato che la domanda deve essere presentata da società che siano titolari, per la stessa emittente o marchio, sia dell'autorizzazione per

SMAV che della precedente autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica.

2. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 non è stato disposto il reintegro.

3. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società ESARE Srl (proprietaria dell'emittente nell'anno 2011) risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS.

GRANDE ITALIA (PROPRIETÀ TV1 SPA)

1. Dal riscontro effettuato sulla media triennale dei fatturati dichiarati nella domanda l'emittente risulta aver superato di oltre un terzo la media dei fatturati del triennio precedente; dalla successiva verifica analitica è risultato che l'aumento della media dei fatturati è relativo ad attività televisiva ed è avvenuto a seguito della fattura emessa dalla Fondazione Ugo Bordoni di Roma per l'acquisizione di spazi pubblicitari per la trasmissione di spot finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione della Regione Toscana in occasione dello switch off per il passaggio alla Tv digitale.

RETEVERSILIA NEWS (PROPRIETÀ INIZIATIVE FORMATIVE SRL)

1. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società esercente l'emittente risulta non regolare con il versamento dei contributi ENPALS.

TELE CAMAIORE NUOVI ORIZZONTI (PROPRIETÀ CONFR. MISERICORDIA DI CAMAIORE)

1. Dal controllo effettuato presso il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAMAIORE - TELECAMAIORE NUOVI ORIZZONTI, relativamente alla presentazione della domanda per le provvidenze per l'editoria di cui alla L. 422/93 per l'anno 2011 il Dipartimento ha comunicato che è in corso un supplemento di istruttoria per appurare se ci sono stati disguidi nella spedizione della domanda, in quanto - tramite PEC - è pervenuta all'ufficio solo la documentazione integrativa.

Con successiva mail del 7 giugno 2013 il Dirigente del Servizio per il Sostegno alle emittenti del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha confermato che alla suddetta data non risulta la presentazione della domanda 2011 della Confraternita Misericordia di Camaiore per Telecamaiore Nuovi Orizzonti, per cui tale emittente non può accedere ai contributi per l'editoria.

TELECENTRO 1 (PROPRIETÀ TELERADIOCENTRO SRL)

1. La società Teleradiocentro Srl nella domanda di ammissione ai contributi non ha indicato gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, indicazione obbligatoria a pena

di esclusione, e tali dati non sono stati forniti nei termini neanche successivamente dietro espressa richiesta dell'ufficio Il Gruppo di lavoro dei dirigenti/segretari Corecom nella riunione del 28/2/2013 ha ritenuto opportuno, alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di divieto della pubblica amministrazione di richiedere dati in loro possesso o reperibili presso altre pubbliche amministrazioni, di consentire alle emittenti l'integrazione in merito ai requisiti eventualmente mancanti (ma indispensabili per l'ammissione al concorso come da previsione regolamentare) nel termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della richiesta inviata dai Corecom.

Inoltre nella domanda la società ha indicato in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel bando, la dichiarazione di aver assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons e la dichiarazione di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2011.

In data 2 aprile 2013 è stata inviata alla società la richiesta di fornire, pena l'esclusione dalla graduatoria, tali integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dall'invio, cioè entro il 9 aprile 2013.

Oltre il termine di scadenza in data 16 aprile 2013 la società ha fatto pervenire al Corecom una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assolvimento degli obblighi contabili ed al versamento dei contributi senza la firma del dichiarante e senza documento di identità allegato, senza fornire gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, dato essenziale per l'ammissione come già evidenziato.

Successivamente in data 23 aprile 2013 ha inviato la documentazione con le dichiarazioni richieste e la copia del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciato dal Ministero.

2. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società esercente l'emittente risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS e ENPALS.

TELECENRO 2 (PROPRIETÀ TELECENTRO SRL)

1. La società Telecentro Srl nella domanda di ammissione ai contributi non ha indicato gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero; tale dichiarazione, come previsto all'art. 2 comma 1 lett. a) del bando, deve essere contenuta nella domanda a pena di esclusione dalla graduatoria.

Il Gruppo di lavoro dei dirigenti/segretari Corecom nella riunione del 28/2/2013 ha ritenuto opportuno,

alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di divieto della pubblica amministrazione di richiedere dati in loro possesso o reperibili presso altre pubbliche amministrazioni, di consentire alle emittenti l'integrazione in merito ai requisiti eventualmente mancanti (ma indispensabili per l'ammissione al concorso come da previsione regolamentare) nel termine perentorio di giorni 7 dal ricevimento della richiesta inviata dai Corecom. Inoltre nella domanda la società ha indicato in maniera difforme rispetto a quanto previsto nel bando, la dichiarazione di aver assolto a tutti gli obblighi contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli anni pregressi e contributi ai sensi dell'art. 21 della delibera Agcom n. 353/11/Cons e la dichiarazione di essere in regola al momento della presentazione della domanda con il versamento dei contributi previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati a partire dal 1° gennaio 2011.

In data 2 aprile 2013 è stata inviata alla società la richiesta di fornire, pena l'esclusione dalla graduatoria, tali integrazioni entro il termine perentorio di 7 giorni dall'invio, cioè entro il 9 aprile 2013.

Oltre il termine di scadenza in data 16 aprile 2013 la società ha fatto pervenire al Corecom una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assolvimento degli obblighi contabili ed al versamento dei contributi senza la firma del dichiarante e senza documento di identità allegato, senza fornire gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi, dato essenziale per l'ammissione come già evidenziato.

Successivamente in data 23 aprile 2013 ha inviato la documentazione con le dichiarazioni richieste e la copia del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciato dal Ministero.

2. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società esercente l'emittente risulta non regolare con il versamento dei contributi ENPALS.

3. Dal riscontro effettuato sulla media triennale dei fatturati dichiarati nella domanda l'emittente risulta aver superato di oltre un terzo la media dei fatturati del triennio precedente; dalla successiva verifica analitica è risultato che l'aumento della media dei fatturati è relativo ad attività televisiva ed è avvenuto a seguito della fattura emessa dalla Fondazione Ugo Bordoni di Roma per l'acquisizione di spazi pubblicitari per la trasmissione di spot finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione della Regione Toscana in occasione dello switch off per il passaggio alla Tv digitale.

TELERIVIERA (PROPRIETÀ TELERIVIERA SRL)

1. La società Teleriviera Srl nell'anno 2011 nel periodo dall'1/1/2011 al 10/4/2011 ha impiegato esclusivamente

3 unità di personale, e solo nel resto dell'anno 2011 ha impiegato 4 unità di personale.

2. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società esercente l'emittente risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 non è stato disposto il reintegro.

TI (PROPRIETÀ TELE IRIDE SCARL)

1. Dal riscontro effettuato sulla media triennale dei fatturati dichiarati nella domanda l'emittente risulta aver superato di oltre un terzo la media dei fatturati del triennio precedente; dalla successiva verifica analitica è risultato che l'aumento della media dei fatturati è relativo ad attività televisiva ed è avvenuto a seguito della fattura emessa dalla Fondazione Ugo Bordoni di Roma per l'acquisizione di spazi pubblicitari per la trasmissione di spot finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione della Regione Toscana in occasione dello switch off per il passaggio alla Tv digitale.

TVP (PROPRIETÀ TV PRATO 39 SRL)

1. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società esercente l'emittente risulta non regolare con il versamento dei contributi INPGI.

VALDARNOCHANNEL (PROPRIETÀ MEDIAVAL SRL)

1. Dalla visura del Bilancio d'esercizio 2011 la società esercente l'emittente risulta avere al 31 dicembre 2011 un patrimonio netto inferiore ad € 155.000 ed in sede di approvazione del Bilancio 2011 viene disposto il reintegro del patrimonio netto.

2. A seguito della verifica della regolarità contributiva alla data del 16 febbraio 2013 la società esercente l'emittente risulta non regolare con il versamento dei contributi INPS, INAIL e INPGI.

Preso atto che il Comitato, a seguito della suddetta istruttoria d'ufficio sulle posizioni delle sotto elencate emittenti ha deciso quanto segue:

ANTENNA 3 (PROPRIETÀ MEDIA VIDEO SCARL)

La società Media Video Scarl non ha presentato la domanda di ammissione per l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e tale presentazione della domanda è un requisito che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del d.m. 292/2004 e dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 15 ottobre 2012, deve essere posseduto a pena di esclusione:

NON AMMESSA

AREZZO TV TVA (PROPRIETÀ TVA SRL)

Relativamente al patrimonio netto si prende atto che ne è stato disposto il reintegro in sede di approvazione del bilancio 2011.

Con nota prot. 13703 del 23 febbraio 2012 il Ministero,

a seguito della sentenza n. 01758 del 26 ottobre 2011 del Tar Puglia e n. 1683/2011 del Consiglio di Stato, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento n. 292/2004, ha chiesto ai Corecom di conformarsi a tali pronunce giurisdizionali nel senso di verificare la regolarità contributiva al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed ha indicato quale criterio per l'ipotesi di mancata regolarità contributiva l'azzeramento del punteggio relativo al personale:

AMMESSA con azzeramento del punteggio relativo al personale

CANALE 6 TV (PROPRIETÀ CANALE 3 TOSCANA SRL)

L'aumento della media del fatturato è relativo ad attività televisiva:

AMMESSA

CANALE 39 LUCCA (PROPRIETÀ FINO AL 28/12/2012 DI ESARE SRL POI PROPRIETÀ INIZIATIVE

FORMATIVE SRL)

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del bando e come confermato dal Ministero in data 12 giugno 2013 con lettera prot. n. DGSCER/DIV.III/38343, la domanda deve essere presentata da società che siano titolari, per la stessa emittente o marchio, sia dell'autorizzazione per SMAV che della precedente autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica e la società Iniziative Formative Srl, attuale proprietaria dell'emittente, è titolare della sola autorizzazione per Servizi di media audiovisivi in ambito locale:

NON AMMESSA

CANALE 39 VERSILIA (PROPRIETÀ FINO AL 20/10/2012 DI ESARE SRL)

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del bando e come confermato dal Ministero in data 12 giugno 2013 con lettera prot. n. DGSCER/DIV.III/38343, la domanda deve essere presentata da società che siano titolari, per la stessa emittente o marchio, sia dell'autorizzazione per SMAV che della precedente autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica e la società ESARE Srl è titolare della sola autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica:

NON AMMESSA

DI LUCCA (PROPRIETÀ FINO AL 20/10/2012 DI ESARE SRL POI PROPRIETÀ CITTA' DIGITALI SRL)

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del bando e come confermato dal Ministero in data 12 giugno 2013 con lettera prot. n. DGSCER/DIV.III/38343, la domanda deve essere presentata da società che siano titolari, per la stessa emittente o marchio, sia dell'autorizzazione per SMAV che della precedente autorizzazione/concessione per la trasmissione in tecnica analogica e la società Città Digitali Srl, attuale proprietaria dell'emittente, è titolare della sola autorizzazione per Servizi di media audiovisivi in ambito locale:

NON AMMESSA

GRANDE ITALIA (PROPRIETÀ TV1 SPA)

L'aumento della media del fatturato è relativo ad attività televisiva:

AMMESSA

RETEVERSILIANEWS (PROPRIETÀ INIZIATIVE FORMATIVE SRL)

Con nota prot. 13703 del 23 febbraio 2012 il Ministero, a seguito della sentenza n. 01758 del 26 ottobre 2011 del Tar Puglia e n. 1683/2011 del Consiglio di Stato, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento n. 292/2004, ha chiesto ai Corecom di conformarsi a tali pronunce giurisdizionali nel senso di verificare la regolarità contributiva al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed ha indicato quale criterio per l'ipotesi di mancata regolarità contributiva l'azzeramento del punteggio relativo al personale:

AMMESSA con azzeramento del punteggio relativo al personale

TELE CAMAIORE NUOVI ORIZZONTI (PROPRIETÀ CONFR. MISERICORDIA DI CAMAIORE)

La Confraternita di Misericordia di Camaiole non ha presentato la domanda di ammissione per l'anno 2011 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e tale presentazione della domanda è un requisito che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del d.m. 292/2004 e dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 15 ottobre 2012, deve essere posseduto a pena di esclusione:

NON AMMESSA

TELECENTRO 1 (PROPRIETÀ TELERADIOCENTRO SRL)

Nella domanda non sono stati indicati gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, indicazione obbligatoria a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. 15 ottobre 2012, e tali estremi non sono stati forniti nei termini neanche successivamente dietro espressa richiesta dell'ufficio:

NON AMMESSA

TELECENTRO 2 (PROPRIETÀ TELECENTRO SRL)

Nella domanda non sono stati indicati gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciato dal Ministero, indicazione obbligatoria a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. 15 ottobre 2012, e tali dati non sono stati forniti nei termini neanche successivamente dietro espressa richiesta dell'ufficio:

NON AMMESSA

TELERIVIERA (PROPRIETÀ TELERIVIERA SRL)

la società Teleriviera Srl, proprietaria dell'emittente Teleriviera, nell'anno 2011 ha dichiarato di possedere un numero di dipendenti inferiore a quello previsto dall'art. 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.m. 292/2004 non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda di avere impiegato un numero inferiore a quattro dipendenti:

NON AMMESSA

TI (PROPRIETÀ TELE IRIDE SCARL)

L'aumento della media del fatturato è relativo ad attività televisiva:

AMMESSA

TVP (PROPRIETÀ TV PRATO 39 SRL)

Con nota prot. 13703 del 23 febbraio 2012 il Ministero, a seguito della sentenza n. 01758 del 26 ottobre 2011 del Tar Puglia e n. 1683/2011 del Consiglio di Stato, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento n. 292/2004, ha chiesto ai Corecom di conformarsi a tali pronunce giurisdizionali nel senso di verificare la regolarità contributiva al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed ha indicato quale criterio per l'ipotesi di mancata regolarità contributiva l'azzeramento del punteggio relativo al personale:

AMMESSA con azzeramento del punteggio relativo al personale giornalistico

VALDARNOCHANNEL (PROPRIETÀ MEDIAVAL SRL)

Relativamente al patrimonio netto si prende atto che ne è stato disposto il reintegro in sede di approvazione del bilancio 2011.

Con nota prot. 13703 del 23 febbraio 2012 il Ministero, a seguito della sentenza n. 01758 del 26 ottobre 2011 del Tar Puglia e n. 1683/2011 del Consiglio di Stato, nelle more della emanazione di norme modificative del Regolamento n. 292/2004, ha chiesto ai Corecom di conformarsi a tali pronunce giurisdizionali nel senso di verificare la regolarità contributiva al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda ed ha indicato quale criterio per l'ipotesi di mancata regolarità contributiva l'azzeramento del punteggio relativo al personale:

AMMESSA con azzeramento del punteggio relativo al personale;

Preso atto che, relativamente alle verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dalle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di valutazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), effettuate d'ufficio nel corso dell'istruttoria, è stata rilevata la sostanziale rispondenza dei dati autocertificati dalle emittenti con quelli risultanti dai Bilanci e dai Libri Unici del Lavoro;

Effettuata, quindi, l'assegnazione dei punti alle 25 emittenti ammesse ai contributi secondo i criteri fissati dai citati decreti ministeriali;

Vista la relativa graduatoria ottenuta, allegata con il n. 2 al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare la graduatoria per l'anno 2012 delle emittenti televisive locali ammesse ai benefici di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Con voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare la graduatoria delle 25 emittenti televisive locali ammesse ai benefici di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ai decreti ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 e del 15 ottobre 2012, riportata nell'allegato 2 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;

2) di non ammettere in graduatoria, per le motivazioni espresse in narrativa le seguenti emittenti:

- Antenna 3 di proprietà della società Media Video Scarl;
- Canale 39 Lucca di proprietà della società Iniziative Formative Srl;
- Canale 39 Versilia di proprietà della società Esare Srl fino al 20/10/2012;
- Di Lucca di proprietà della società Città Digitali Srl;

- Tele Camaiole N.O. di proprietà della Confraternita di Misericordia di Camaiole;
- Telecentro 1 di proprietà della società Teleradiocentro Srl;
- Telecentro 2 di proprietà della società Telecentro Srl;
- Teleriviera di proprietà della società Teleriviera Srl;

3) di azzerare il punteggio relativo al personale, per le motivazioni riportate in narrativa (mancanza della regolarità contributiva), alle emittenti:

- Arezzo Tv TVA di proprietà della società TVA Srl
- Reteversilia News di proprietà della società Iniziative Formative Srl
- TVP di proprietà della società Tv Prato 39 Srl (azzeramento punteggio del personale giornalistico);
- Valdarno Channel di proprietà della società Mediaval Srl;

4) di dare mandato al Dirigente di trasmettere il presente atto al Ministero per i successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera c) della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Sandro Vannini

Il Segretario
Luciano Moretti

SEGUONO ALLEGATI

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI ANNO 2012
ELENCO DOMANDE

N. domanda	EMITTENTE	IMPRESA	PROV.
1	50 CANALE	CANALE 50 SPA	PI
2	8 TOSCANA	T.V.S. TELEVIDEOSIENA SRL	FI
3	ANTENNA 3	MEDIA VIDEO SCARL	MS
4	ANTENNA 5	ANTENNA 5 SRL	FI
5	AREZZO TV TVA	TVA SRL	SI
6	CANALE 3 TOSCANA	CANALE 3 TOSCANA SRL	SI
7	CANALE 6 TV	CANALE 3 TOSCANA SRL	SI
8	CANALE 39 LUCCA	INIZIATIVE FORMATIVE SRL ESARE SRL	LU LU
9	CANALE 39 VERSILIA	INIZIATIVE FORMATIVE SRL ESARE SRL	LU LU
10	DI' LUCCA	CITTA' DIGITALI SRL	LU
11	GRANDE ITALIA	TV1 SPA	AR
12	GRANDUCATO TV	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	LI
13	ITALIA 7	IL GELSOMINO SRL	FI
14	LINEA UNO	GE.TRA.L. SRL	AR
15	RETEVERSILIA NEWS	INIZIATIVE FORMATIVE SRL	LU
16	RTV38	RTV 38 SPA	FI
17	SESTA RETE	SESTA RETE Società Cooperativa	FI
18	TELE CAMAIORE NUOVI ORIZZONTI	CONFR. MISERICORDIA DI CAMAIORE	LU
19	TELE IDEA	TELE IDEA SRL	SI
20	TELECENTRO 1	TELERADIOCENTRO SRL	LI
21	TELECENTRO 2	TELECENTRO SRL	LI
22	TELERIVIERA	TELERIVIERA SRL	MS
23	TELESANDOMENICO	TSD COMUNICAZIONI FONDAZIONE	AR
24	TELETRURIA 2000	TELETRURIA 2000 SRL	AR
25	TI	TELE IRIDE SCARL	FI
26	TNRG NOI TV	NOI TV SRL	LU
27	TOSCANA TV	TOSCANA TV SRL	PO
28	TV1	TV1 SPA	AR
29	TV9	TELEMAREMMA SRL	GR
30	TVL	TV LIBERA SPA	PT
31	TVP	TV PRATO 39 SRL	PO
32	TVR TELEITALIA	TVR TELEITALIA SRL	FI
33	VALDARNO CHANNEL	MEDIAVAL SRL	AR

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
GRADUATORIA CONTRIBUTI ANNO 2012

	EMITTENTI	IMPRESA	Media fatturati 2009/2011 (in Euro)	Maggior. Punti fatturato >2,5 mil	PUNTI	TOTALE PUNTI FATTURATO	Giornalisti professionisti tempo indeterminato		Giornalisti pubblicisti o praticanti tempo indeterminato		Altri dipendenti tempo indeterminato		Giornalisti professionisti tempo determinato		Giornalisti pubblicisti o praticanti tempo determinato		Altri dipendenti tempo determinato		TOTALE PUNTI DIPENDENTI	PUNTEGGIO COMPLESSIVO	
							(P. 60)	Punti	(P. 60)	Punti	(P. 30)	Punti	(P. 12)	Punti	(P. 9)	Punti	(P. 6)	Punti			
1*	TELETRURIA 2000	TELETRURIA 2000 SRL	€ 1.822.611,00	124,42	0	124,42	8,13	487,56	2,00	90,00	12,11	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,71	1.065,13
2*	TOSCANA TV	TOSCANA TV SRL	€ 1.069.129,67	72,99	0	72,99	8,34	500,31	2,97	133,87	7,49	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	1,74	860,50	933,49
3*	RTV38	RTV38 SPA	€ 2.458.152,33	167,81	0	167,81	4,10	245,92	1,90	85,56	13,44	403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	13,18	747,82	915,63
4*	TNRG NOI TV	NOI TV SRL	€ 852.861,00	58,22	0	58,22	8,59	515,18	3,41	153,62	5,63	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,55	895,77
5*	GRANDUCATO TV	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	€ 1.359.638,00	92,82	0	92,82	0,00	0,00	8,00	360,00	14,51	435,37	0,00	0,00	0,01	0,10	0,72	4,32	2,48	799,79	892,61
6*	TV1	TV1 SPA	€ 792.028,67	54,07	0	54,07	0,00	0,00	12,69	571,02	6,54	196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	2,48	0,00	769,62	823,69
7*	TVL	TV LIBERA SPA	€ 775.761,33	52,82	0	52,82	4,00	240,00	5,79	260,63	7,38	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	8,74	0,00	730,71	783,53
8*	TV9	TELEMAREMMIA SRL	€ 930.607,67	63,53	0	63,53	3,47	208,44	2,61	117,50	12,51	375,15	0,53	6,31	0,00	0,13	0,76	0,00	0,00	708,16	771,69
9*	ITALIA 7	IL GELSOMINO SRL	€ 2.929.690,67	200	30	230,00	2,01	120,49	7,16	322,37	2,80	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	766,86
10*	50 CANALE	CANALE 50 SPA	€ 1.365.303,67	93,2	0	93,20	4,20	252,00	3,23	145,50	7,10	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	703,70
11*	TVR TELEITALIA	TVR TELEITALIA SRL	€ 1.198.193,67	81,8	0	81,80	2,09	125,10	3,42	155,68	8,80	264,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15	0,00	0,00	542,93	624,73
12*	8 TOSCANA	T.V.S. TELEVIDEOSIENA SRL	€ 1.966.690,67	134,26	0	134,26	2,00	120,00	1,82	81,86	8,02	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	5,43	0,00	447,95	582,21
13*	ANTENNA 5	ANTENNA 5 SRL	€ 668.170,64	45,48	0	45,48	0,00	0,00	2,19	98,51	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,51	293,99
14*	TELE IDEA	TELE IDEA SRL	€ 443.360,00	30,27	0	30,27	0,67	40,00	0,83	37,49	4,98	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,74	257,01
15*	CANALE 3 TOSCANA	CANALE 3 TOSCANA SRL	€ 1.193.605,33	81,48	0	81,48	0,00	0,00	0,67	30,21	3,98	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	7,04	0,00	156,67	238,15
16*	TELESANDOIMICO	TSD COMUNICAZIONI FONDAZIONE	€ 64.512,00	4,4	0	4,40	0,00	0,00	0,12	5,55	3,70	111,11	0,00	0,00	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	134,66	139,06
17*	TI	TELE IRIDE SCARL	€ 193.516,00	13,21	0	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	11,51	0,00	117,21	130,42
**18*	TVP	TV PRATO 39 SRL	€ 358.479,67	24,47	0	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	3,68	0,00	94,10	118,57
19*	LINEA UNO	GETRAL SRL	€ 92.503,67	6,31	0	6,31	0,00	0,00	1,22	54,75	0,98	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02	90,33
20*	CANALE 6 TV	CANALE 6 TV TOSCANA SRL	€ 17.642,67	1,2	0	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	61,20
21*	GRANDE ITALIA	TV1 SPA	€ 13.401,67	0,91	0	0,91	0,00	0,00	0,78	36,17	0,30	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	44,98
22	RETEVERSILIA NEWS	INIZIATIVE FORMATIVE SRL	€ 469.904,67	32,08	0	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	172,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37	56,22	0,00	32,08
23	VALDARNO CHANNEL	MEDIAVAL SRL	€ 318.973,67	21,78	0	21,78	0,00	0,00	1,72	77,50	2,33	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	8,10	0,00	0,00	21,78
24	AREZZO TV TVA	TVA SRL	€ 223.051,33	15,23	0	15,23	0,32	19,07	1,68	75,70	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
25*	SESTA RETE	SESTA RETE Società Cooperativa	€ 40.699,67	2,78	0	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	14,03

* azzerramento punteggio del personale per irregolarità contributiva

** azzerramento punteggio del personale giornalistico per irregolarità contributiva INPGI